



ATTI DEL CONVEGNO

"LA VERIFICA FISCALE DELLE ASD" **ESAME DI UN CASO PRATICO**

Aosta, giovedì 27 febbraio 2014

Indice

Premessa	1
Il quadro di riferimento	1
Diritti e obblighi del contribuente in occasione delle verifiche	4
Poteri istruttori dei verificatori	5
La verifica fiscale nei confronti delle ASD	7
Verifiche esterne e verifiche cd. "a tavolino"	9
Il Contraddittorio e la presentazione di osservazioni e memorie	15
Avviso di accertamento	17
Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative elevate in sede di verifica fiscale nei confronti delle ASD	18
Allegati	20

Premessa

Con il presente documento si è inteso fornire alcune semplici e sintetiche considerazioni e informazioni in merito alle problematiche connesse con la verifica fiscale, con i correlati poteri istruttori dell'ufficio e con i diritti e gli obblighi dei contribuenti.

Il presente documento ha pertanto l'obiettivo di fornire spunti di riflessione e di dibattito in merito ad un tema, la verifica fiscale, che è sempre più oggetto di attenzione nell'ambito sportivo dilettantistico, soprattutto in seguito all'effettuazione delle prime verifiche operate dall'Agenzia delle Entrate in questi ultimi anni, e non ha né l'obiettivo, né la pretesa di analizzare in maniera esaustiva e completa la tematica in questione.

Il quadro di riferimento

L'accertamento e le verifiche fiscali posti in essere (da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza o S.I.A.E.) nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche sono finalizzati a verificare se tali enti applicano correttamente la normativa sulla fiscalità agevolata agli stessi riservata. In tema di associazioni sportive dilettantistiche, la normativa civilistica e fiscale è sinteticamente riassumibile nel modo seguente: D.Lgs. 460/97 (riordino disciplina tributaria enti non commerciali), art. 90 Legge 289/02 (disposizione per l'attività sportiva dilettantistica), art. 148 D.P.R. 917/86 (regime IRES delle associazioni sportive dilettantistiche), art. 4 D.P.R. 633/72 (regime Iva delle associazioni sportive dilettantistiche), Legge 398/91 (regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche), art. 30 D.Legge 185/08, Legge 02/09 (Modello EAS).

In tema di accertamenti e controlli, la normativa di riferimento è la seguente:

- Artt. 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 (Accertamento e controlli)
- Artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 (Imposta sul valore aggiunto)

L'art. 31 del D.P.R. 600/73 prevede che: *"Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta.....; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie..."*.

L'art. 32 del D.P.R. 600/73 disciplina i poteri degli Uffici e sancisce che *"per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:*

- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni, verifiche...;*
- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.....;*
- 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti può essere richiesta anche l'esibizione di bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie...;*
- 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti....".*

Lo stesso art. 32/600 prevede che *"gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 (rif. al cpc) e che dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento che non può essere inferiore a 15 giorni".*

L'art. 33 del D.P.R. 600/73 prevede che *"La Guardia di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione della violazione delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà dell'art. 32. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di Finanza, per evitare la reiterazione degli accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese."*

Analoghe disposizioni concernenti le verifiche in tema di Imposta sul Valore Aggiunto sono previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72. A tal fine pare importante segnalare che l'art. 52/633 prevede che *"gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio cui appartengono..... E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,*

ripostigli e simil'. E', inoltre, importante ricordare che lo stesso articolo 52/633, analogamente a quanto previsto dall'art. 32/600, prevede che *"i libri, i registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa"*.

Le modalità operative per effettuare le verifiche fiscali nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche sono riportate nelle seguenti "Circolari":

- ✓ Agenzia delle Entrate: n. 13/E del 9 aprile 2009 (prevenzione e contrasto dell'evasione – punto 2.4),
- ✓ Agenzia delle Entrate n. 20/E del 16 aprile 2010 (prevenzione e contrasto dell'evasione – punto 2.4),
- ✓ Comando Generale della Guardia di Finanza n. 01/08 (cap. 8 riscontro analitico normativo di attivata beneficiarie regime fiscale agevolati).

Allo stato bisogna evidenziare che la Circolare n.9/E del 24 aprile 2013 ha approfondito lo studio delle seguenti tematiche:

- ✓ mancata tenuta del modello previsto da D.M. 11 febbraio 97;
- ✓ mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art.5 D.M. 26 novembre 99 n.473;
- ✓ violazioni formali agli obblighi statutari.

L'attività di verifica fiscale nei "confronti delle associazioni sportive dilettantistiche" è finalizzata a verificare il corretto adempimento delle disposizioni della normativa fiscale di riferimento, con particolare attenzione a:

- 1) statuto sociale, redatto in ossequio alla normativa D.Lgs. 460/97 e art. 90;
- 2) rispetto sostanziale dei principi di democraticità e di partecipazione della vita associativa;
- 3) adempimenti fiscali di cui alla normativa agevolata di cui agli art. 148 D.P.R.917/86 e art. 4 D.P.R. 633/72;
- 4) corretta applicazione della normativa di cui alla Legge 398/91;
- 5) redazione e approvazione del rendiconto annuale;
- 6) registro Coni e modello EAS;
- 7) contratti di sponsorizzazioni;
- 8) tracciabilità dei pagamenti bancari.

In caso di violazioni alla normativa sulla fiscalità di vantaggio, al termine della verifica fiscale sarà emesso e notificato da parte degli organi di controllo al legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica, dapprima, processo verbale di constatazione e, successivamente, avviso di accertamento con il quale potrebbe essere contestato:

- il disconoscimento della natura associativa e sportiva dilettantistica dell'ente e riqualificazione dell'attività svolta da istituzionale a commerciale;
- il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali sportive dilettantistiche e l'accertamento della natura commerciale di una o più attività.

Diritti e obblighi del contribuente in occasione delle verifiche (in sintesi)

(Allegato 5)

Diritti:

➤ al momento dell'accesso:

- accertare l'identità dei verificatori mediante la visione dei loro documenti;
- ricevere copia della lettera di incarico rilasciata dal direttore dell'Ufficio e delle eventuali autorizzazioni del Procuratore della Repubblica;
- essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- pretendere (salvo casi eccezionali ed urgenti) che la verifica si svolga durante l'orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività.

➤ durante le operazioni:

- ricevere giornalmente una copia del processo verbale di verifica da sottoscrivere dopo attenta lettura;
- rilasciare dichiarazioni o osservazioni che devono essere verbalizzate e pretendere un congruo tempo per fornire risposta alle richieste dei verificatori;
- possibilità di chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta;

- pretendere (salvo casi di particolare complessità dell'indagine) che la verifica non superi i trenta giorni lavorativi;
- esigere il rispetto del segreto d'Ufficio sugli elementi acquisiti nel corso della verifica ed in modo particolare che sia assicurata la riservatezza sui dati delle indagini bancarie.

➤ al termine della verifica:

- ricevere un esemplare del processo verbale di constatazione da sottoscrivere dopo attenta lettura con verbalizzazione delle proprie osservazioni;
- comunicare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, proprie osservazioni e richieste in merito al contenuto del verbale;
- pretendere che l'ufficio, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non emani l'avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.

Obblighi

➤ al momento dell'accesso:

- consentire l'accesso ai locali ove viene esercitata l'attività;
- consegnare ai verificatori la contabilità e tutta la documentazione relativa;
- esibire l'attestazione prevista nell'ipotesi di contabilità tenuta presso altro soggetto.

➤ durante le operazioni:

- custodire la documentazione esaminata dai verificatori;
- rispondere alle richieste dei verificatori.

Poteri istruttori dei verificatori (in sintesi)

L'elencazione dei poteri istruttori dei verificatori è rinvenibile nel DPR n. 600/1973, titolo IV, artt. 31 e segg. (II.DD.), e nel DPR 633/1972, titolo IV, artt. 51 e segg. (IVA).

In virtù delle sopra richiamate disposizioni, gli Uffici possono (art. 31/600 e 51/633):

- procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti (non già in possesso dell'A.F.) rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti;
- richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti conto terzi, dati e notizie....;
- richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai e altri pubblici ufficiali;
- richiedere, previa autorizzazione, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento,;
- richiedere, previa autorizzazione, a banche, società Poste spa, intermediari finanziari, imprese di investimento,, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.....;
- invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti e documenti fiscalmente rilevanti e a fornire i chiarimenti relativi.

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche (art. 33/600 e 52/633) gli uffici hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione nei locali destinati all'esercizio delle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.

Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per

accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

La Guardia di Finanza coopera con gli uffici per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento.....

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito o che siano comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

La verifica fiscale nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

La "verifica fiscale" effettuata nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche risulta essere un'attività amministrativa di controllo che, al fine di rendere un servizio alla collettività, mira a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

Nonostante sul piano probatorio l'attività di verifica fiscale sia la fonte più espressiva delle contestazioni da muovere al contribuente (con la successiva notifica allo stesso dell'avviso di accertamento), essa non è definita all'interno dell'ordinamento tributario vigente.

Con il termine verifica, l'art.52, D.P.R. 633/72, vuole riferirsi ad ogni altra attività di ricerca e di controllo che viene posta in essere dai funzionari verificatori.

In particolare, la ricerca si sostanzia in una serie di attività dirette a reperire materialmente gli elementi (libri, registri e documenti) necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verifiche.

Dalla nozione di verifica va tenuta distinta quella di controllo, che designa ogni forma di attività ispettiva avente ad oggetto singoli atti di gestione o un complesso di atti di gestione con caratteristiche di omogeneità sotto il profilo fiscale, giuridico ed economico.

La verifica è la fonte per antonomasia delle contestazioni che giungono al contribuente con l'avviso di accertamento.

La verifica si fonda sulla ricostruzione (a prescindere dalla regolarità delle scritture contabili e dalla correttezza formale delle operazioni poste in essere) del volume di affari e dei ricavi generati dall'impresa (o dei corrispettivi del lavoratore autonomo). Essa si articola in tre momenti:

- 1) il primo, nel quale a seguito dell'accesso vengono svolte le attività di ricerca ed acquisizione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti che saranno oggetto della successiva analisi;
- 2) il secondo, in larga misura identificabile con l'esecuzione dell'ispezione contabile, nel corso del quale sono anche poste in essere tutte le attività di verifica, rilevazione ed acquisizione, anche esterne di dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi di verifica;
- 3) la fase conclusiva, che compendia le risultanze dell'attività posta in essere e trova formale espressione nella redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione.

I diritti e le garanzie dell'associazione sportiva dilettantistica risultano essere tutelati dallo statuto del contribuente regolato dalla legge 212/2000).

Riguardo la fase di accesso presso la sedi legali delle associazioni sportive dilettantistiche, il decreto semplificazioni tributarie legge 44/2012 (conversione del D.Legge 16/12) ha previsto che per tale operazione è sufficiente la sola autorizzazione interna rilasciata dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e/o dal Comandante della Guardia di Finanza; in

precedenza, invece, l'accesso nei locali dell'associazione sportiva dilettantistica poteva essere effettuato solo previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria sulla base di "gravi indizi" di violazioni di norme tributarie.

Verifiche esterne e verifiche cd. "a tavolino"

Le verifiche possono indicativamente suddividersi in 2 tipologie:

Verifiche esterne, cioè presso la sede dell'associazione a seguito dell'accesso da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate o dei militari della GdF.

La verifica fiscale deve concludersi con la redazione di un processo verbale nel quale vanno riportati i fatti, le violazioni contestate e le considerazioni del soggetto sottoposto a verifica. La mancata redazione del processo verbale di constatazione comporta l'impossibilità, per il contribuente, di esercitare il diritto alla difesa garantito dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) poiché egli non è in condizione di conoscere gli elementi posti alla base della pretesa tributaria.

Il processo verbale di constatazione comprende le seguenti informazioni:

- Motivi che hanno indotto al controllo e oggetto dello stesso;
- Precisazione: che le operazioni di verifica (salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati) si svolgeranno durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività oggetto di controllo.
- Informazione: che la parte ha la facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia.
- Informazione: che è facoltà della parte richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta.
- Informazione: che la parte potrà formulare osservazioni e chiarimenti, fornire delucidazioni e dichiarazioni di cui sarà dato atto nei processi verbali giornalieri.
- Informazione: che le copie delle dichiarazioni fiscali richieste sono acquisite agli atti della verifica sulla base della C. M. 7/5/97 n. 124/E, ferma restando la riserva di cui all'art. 16 del D.Lgs. 19/6/97 n.218.

- Informazione: che secondo quanto disposto dall'art. 52 co. 5 del DPR 26/10/72 n.633, i libri, le scritture ed i documenti richiesti, di cui è stata rifiutata l'esibizione, non potranno essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
- Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri e le scritture e/o la loro sottrazione all'ispezione.
- Informazione che relativamente alle scritture contabili ed ai documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o di cui comunque risulta l'esistenza, nel caso fosse rifiutata l'esibizione, o comunque impedita l'ispezione, si renderà applicabile il disposto dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs. 471/97 (ovvero la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 7.746,00 euro).
- Precisazione: che, con riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 18/12/97 n.472, il richiamo alle sanzioni amministrative da esso previste non comporta né determinazione, né contestazione, né irrogazione (adempimenti la cui effettuazione è rinviata agli Enti accertatori).
- Informazione: che, ai sensi dell'art. 39 co 2 del DPR 600/73 e dell'art. 55 co. 2 del dpr 633/72, se il contribuente non ha tenuto o sottrae all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 del DPR 600/73 e dall'art.55 del DPR 633/72, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per forza maggiore, l'Amministrazione può determinare il reddito d'impresa nei modi e nei termini previsti dal citato art. 39 del DPR 600/73 e procedere alla rettifica induttiva dell'IVA dovuta nei modi e nei termini previsti dall'art. 55 del DPR del 633/72.

Processi verbali redatti durante la verifica

Oltre al processo verbale di constatazione, che è predisposto dai verificatori e può essere congiunto a una relazione sulla verifica, i vari passaggi dei quali si compone l'attività istruttoria sono descritti in verbalizzazioni ulteriori.

Processi verbali giornalieri

Il processo verbale giornaliero è destinato a descrivere, in modo sintetico e significativo, le operazioni quotidianamente eseguite dai verificatori, comprese le procedure per la

disamina degli atti economici e patrimoniali, nonché ad accogliere le richieste rivolte al contribuente e le risposte ricevute.

Tale documento costituisce un atto istruttorio che va consegnato quotidianamente alla parte.

Omessa redazione dei processi verbali di accesso o di verifica

Alcune sentenze hanno dichiarato la nullità di un avviso di accertamento conseguente a un "PVC" che non era preceduto da regolari processi verbali di accesso o di verifica. Con tali sentenze si rileva sia la non corretta motivazione del pvc e dell'avviso di accertamento, sia il mancato instaurarsi del contraddittorio sin dalla fase procedimentale ed istruttoria. In definitiva trattasi di accertamenti illegittimi.

Quanto sopra in considerazione del fatto che l'art. 33 del DPR 600/73 dispone che "per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del DPR 633/72" e che tale ultima disposizione prevede che *"di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute"*.

A titolo esemplificativo, nel dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento sulla base della violazione del sopra richiamato art. 52 co. 6 del DPR 633/72, è stato affermato che:

- l'obbligo di redazione del processo verbale di accesso è strumentale al diritto di difesa del contribuente (C.T.I^o Milano 2/5/84);
- l'omessa redazione dei processi verbali comporta, per derivazione, la nullità dell'accertamento e, a confutazione di ciò, l'ufficio non può eccepire:
 - che i processi verbali sono atti meramente interni all'Amministrazione, visto che devono essere sottoscritti dal contribuente;
 - che il contribuente, sottoscrivendo il "PVC" non preceduto, a sua volta, da un processo verbale di verifica, è comunque messo nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere, visto che non si è di fatto instaurato il contraddittorio nella fase procedimentale ed istruttoria. (C.T.C. 10/11/99 n.6760).

Il processo verbale di constatazione

(Allegato 1)

Con il processo verbale di constatazione si “chiudono” le operazioni di verifica e si formalizza la contestazione dei rilievi inerenti alla maggiore pretesa fiscale e all’irrogazione delle sanzioni. In tutte le ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria ponga in essere un’attività di controllo mediante l’esercizio di poteri istruttori implicanti l’obbligo della verbalizzazione delle relative operazioni, l’attività si conclude con la redazione di un verbale di chiusura delle medesime operazioni.

Qualora, poi, nel corso dell’attività istruttoria siano emersi rilievi a carico del contribuente, la dottrina e parte della Giurisprudenza di merito ritengono che sussista l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di redigere apposito processo verbale di constatazione delle violazioni rilevate.

Si tratta di un obbligo posto, in via generale, dall’art. 24 della legge n. 4/1929, secondo cui *“le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”*. Tuttavia tale obbligo può anche essere desunto indirettamente dagli artt. 55, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 58, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 che, in tema di definizione in via breve delle violazioni tributarie non penali, prevedevano che la pena pecuniaria non potesse essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione, fosse stata versata una somma pari al sesto del massimo della pena stessa.

In tali ipotesi, al contribuente è stata riconosciuta la possibilità di intervenire con osservazioni, richieste e deduzioni difensive, prima dell’emanazione del provvedimento impositivo o sanzionatorio. In particolare, tale facoltà di intervento del contribuente è stata espressamente prevista dall’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000.

Il processo verbale di constatazione è *“atto che si inserisce nell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria con funzione di documentazione delle ispezioni e delle rilevazioni eseguite”*: *“pertanto non può essere attribuita allo stesso una funzione di accertamento in senso lato, non potendo incidere nella sfera patrimoniale del contribuente”* (Cass. 28/4/98 n. 4312).

Contenuto del Processo Verbale di Constatazione

Ai sensi dell'art. 52 del DPR 633/72, espressamente richiamato in materia di imposte sui redditi dall'art. 33 del DPR 600/73, di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui devono risultare:

- le ispezioni e le rilevazioni eseguite;
- le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta;
- le risposte ricevute dal contribuente.

A norma della medesima disposizione, il processo verbale, inoltre, deve:

- essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione;
- essere fornito, in copia, al contribuente.

Sottoscrizione del Processo Verbale di Constatazione

Il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta. Se il contribuente si rifiuta di ricevere o di sottoscrivere il "PVC", i verificatori ne danno atto nel "PVC" stesso, procedendo alla sua notifica nei modi consentiti dalla legge (art. 60 del DPR 600/73).

Pare utile segnalare che, con la circ. 1/2008, la Guardia di Finanza ha sostenuto che la sottoscrizione del contribuente, così come i rilievi di quest'ultimo contenuti nel "PVC", costituiscono confessione stragiudiziale.

Pertanto, la sottoscrizione potrebbe configurare una sorta di "accondiscendenza" del contribuente stesso agli esiti dell'attività ispettiva.

L'affermazione deve essere vagliata alla luce di quanto sostenuto in tema di ritrattabilità delle dichiarazioni rilasciate dal contribuente in fase di verifica.

Efficacia probatoria del "PVC"

Il processo verbale di constatazione ha natura giuridica di atto pubblico (Cass. 10/2/2006 n. 2949). Ai sensi dell'art. 2700 c.c., *"l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*.

Come anticipato, i "PVC" *"fanno fede fino a querela di falso, esclusivamente per quel che concerne le dichiarazioni su fatti o atti compiuti dai verbalizzanti o da loro direttamente rilevati; mentre vanno dimostrati i rilievi o le infrazioni relativi a condotte non direttamente percepite dai verbalizzanti medesimi"* (Cass. 17/12/94 n. 10855). La fede privilegiata attribuita a tale documento implica che esso faccia piena prova, fino a querela di falso, *"anche dei fatti materiali che i verbalizzanti attestano di aver constatato personalmente"* (Cass. 2/11/2005 n. 21265).

La giurisprudenza ha stabilito che sono escluse dalla pubblica fede:

- la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario, con riferimento alla *relata* di notifica, atto che, al pari del "PVC", è fidefacente (Cass. 6/6/2007 n. 13216);
- le affermazioni, contenute nel "PVC", sottoscritte dai verbalizzanti (Cass. 17/12/94 n. 10855).

Per contro, sono assistite da pubblica fede le seguenti fattispecie:

- l'affermazione, contenuta nel "PVC", secondo cui *"la contribuente non era stata in grado di illustrare i metodi seguiti o di esibire una distinta riportante i criteri e le modalità seguite per la valutazione delle rimanenze"* (C.T.C. 17/5/2007 n. 4182);
- l'esistenza dell'autorizzazione del PM relativa all'utilizzo delle risultanze penali in ambito fiscale, contenuta nel "PVC" (Cass. 12/5/2003 n. 7208);
- il riscontro dei dati tra fatture e registro acquisti, desumibile dal "PVC" (Cass. 10/12/2007 n. 25730).

Dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica

In caso di violazioni alla normativa di vantaggio riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica verificata prima di sottoscrivere le operazioni di chiusura del verbale "de quo", potrebbe dichiarare quanto segue in calce al processo verbale di constatazione: *"sottoscrivo il presente PVC in segno di ricevuta e non di accettazione circa i rilievi mossi dal verificatore, mi riservo inoltre, di esperire ogni attività difensiva nelle sedi competenti, nonché di avvalermi della normativa di cui all'art. 12 legge 212/00."*

Verifiche cd. "a tavolino", cioè svolte presso la sede dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invito a produrre *atti, dati e notizie*. **(Allegato 2)**

A conclusione delle indagini e delle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate senza accesso presso la sede del contribuente e anche sulla base della documentazione ricevuta dallo stesso, di norma non viene redatto alcun PVC. In tale fattispecie, nel caso in cui l'ufficio abbia ravvisato irregolarità o violazioni della normativa fiscale provvede ad emettere direttamente l'avviso di accertamento. Parte della giurisprudenza (ex pluribus CTR Lombardia sez XI, 06/05/2013, n. 84) e in dottrina alcuni autori sostengono l'illegittimità di tale comportamento ritenendo comunque necessaria la redazione del PVC di chiusura delle operazioni di verifica (ex legge n. 4 del 07/01/1929), anche per garantire al contribuente l'esercizio di un adeguato diritto di difesa ex art.12 co.7 legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il Contraddittorio e la presentazione di osservazioni e memorie **(Allegato 3)**

A partire dal 1997, con il D.Lgs. 218/97, il Legislatore ha dato avvio ad un disegno volto a delineare un sistema che permetta il dialogo tra Fisco e contribuente e che è stato caratterizzato dalla sempre maggiore incidenza del contraddittorio sulla formazione dell'atto di accertamento tributario.

Tale filosofia prende spunto dalla normativa generale in materia di procedimento amministrativo regolamentato dalla L. 241/90 che, all'art. 9, sancisce: "*Qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento*" e che, all'art. 10, prevede che gli aventi diritto possono "*prendere visione degli atti del procedimento*" e ... "*presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento*".

Tali principi sono stati, poi, ripresi dallo Statuto dei diritti del contribuente. L'art. 12, co. 7, di tale norma prevede che "*nel principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del pv di chiusura delle operazioni da parte degli*

organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

E, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 17.9.92, n. 10658), "... *L'inosservanza dei doveri correlati all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per l'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità (per violazione di legge) della ordinanza-ingiunzione che ha applicato la sanzione amministrativa*".

In altre parole, un atto la cui motivazione non dovesse contenere alcun riferimento al contraddittorio instauratosi in precedenza si pone in netto contrasto con la normativa vigente in materia di procedimento e di contenuto essenziale dell'atto contenente la pretesa e l'ignoranza delle memorie difensive prodotte dal contribuente nella fase endoprocedimentale da parte dell'Ufficio sanziona l'atto di accertamento con la nullità (Cassazione, sez. Tributaria 22.02.2008, n. 4624).

Il contraddittorio prevede quindi, da un lato, la partecipazione "collaborativa" del contribuente (pro fisco: obbligo di fornire dati elementi e notizie) e, dall'altro, la partecipazione "difensiva" (pro contribuente: attivazione del contraddittorio con tutela "differita" in caso di inadempienza) dello stesso al procedimento di accertamento.

Pare opportuno segnalare alcuni aspetti importanti della procedura di contraddittorio:

- estrema delicatezza delle dichiarazioni, tenendo presente che il contenuto dei verbali di verifica fa fede fino a querela di falso in merito ai fatti oggettivi rilevati direttamente dai verificatori;
- possibilità di definire dati o criteri di indagine in contraddittorio con il contribuente;
- è onere del contribuente fornire idonee giustificazioni o ricostruzioni onde evitare che i dati e gli elementi acquisiti vengano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti;
- se viene meno la collaborazione del contribuente soggetto a controllo (mancata restituzione dei questionari, inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici), oltre alla previsione di una sanzione amministrativa da

euro 258,00 a euro 2.065,00 di cui all'art. 11 del D.Lgs. 472/1997, è previsto che *"le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"*;

- la previsione di cui al punto precedente non si applica qualora il contribuente *"depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"*.

Anche alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che sia opportuno presentare la memoria di cui all'art. 12, co. 7, della L. 212/2000:

- sempre, nelle ipotesi di necessità di documentazione successivamente alla chiusura della verifica;
- spesso, per le possibili conseguenze sulla motivazione del successivo accertamento.

Avviso di accertamento

(Allegato 4)

Al termine della verifica fiscale effettuata nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle contestazioni civilistiche e fiscali, l'Agenzia delle Entrate provvede a notificare al legale rappresentante della società un "avviso di accertamento".

Con tale documento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente verificato la tipologia delle violazioni riscontrate, delle rettifiche effettuate e delle sanzioni irrogate a seguito dell'esame "critico" di quanto riscontrato con il processo verbale di constatazione che ha chiuso l'attività di indagine e verifica.

L'avviso di accertamento mette al corrente il contribuente delle violazioni accertate, delle connesse pretese erariali, delle motivazioni a supporto di tali pretese e delle sanzioni conseguenti alle violazioni commesse. Deve, poi, contenere, tra le altre, tutte le informazioni necessarie in merito a:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato;
- il responsabile del procedimento;

- l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
- la definizione agevolata, entro 60 giorni, dei rilievi mossi;
- la definizione agevolata delle sole sanzioni;
- le conseguenze della mancata definizione e della mancata impugnazione dell'avviso stesso.

Avverso tale atto il contribuente verificato può proporre motivato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale (o istanza di "reclamo/mediazione" con annesso ricorso all'Agenzia delle Entrate se la pretesa tributaria, sanzioni escluse, non supera i 20.000 €) per chiedere la rettifica parziale o l'annullamento dei rilievi contenuti nell'atto impugnato.

Qualora il valore della causa superi i 5.000 €, il contribuente deve farsi assistere da un difensore abilitato (dottore o ragioniere commercialista, avvocato).

Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative elevate in sede di verifica fiscale nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al termine delle operazioni di verifica fiscale attivata nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, ed in sede di redazione di "processo verbale di constatazione", la casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative si riferisce alle violazioni civilistiche e fiscali di cui appresso:

Contestazione di violazioni civilistiche

- irregolarità/omessa registrazione statuto adeguato alla normativa D.Legs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02;
- omessa/tardiva iscrizione registro Coni;
- omessa/irregolarità convocazione assemblea e pubblicità dei verbali assembleari;
- omessa/irregolarità procedura adesione soci;

- omessa/irregolarità verbalizzazione riunioni Consiglio Direttivo e relativa pubblicità delle stesse.

Contestazione di violazioni fiscali

- omesso/tardivo invio Modello EAS;
- mancato rapporto tra concetto di pubblicità e concetto di sponsorizzazione;
- superamento plafond euro 250.000 per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 ed omesso modello Unico, IVA;
- pagamento in contanti di importi uguali o superiori ad euro 516,46;
- omessa numerazione fatture d'acquisto;
- omessa/irregolare tenuta della contabilità;
- omessa redazione del rendiconto;
- superamento delle soglie di esenzione di euro 7.500 per indennità sportive e mancato assoggettamento a ritenuta;
- omesso/irregolare invio modello 770 per compensi erogati agli sportivi dilettanti;
- anomalia dati dichiarati ed obblighi dichiarativi.

Le sanzioni per utilizzo illecito delle agevolazioni fiscali

Per l'utilizzo illecito da parte delle associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni fiscali vengono applicate le seguenti sanzioni:

- omessa tenuta scritture contabili;
- omessa/insufficiente versamento Iva e Ires;
- omessa emissione scontrini/ricevuta fiscale;
- omessa/irregolare presentazione dichiarazioni fiscali annuali;
- rapporto di lavoro irregolare;
- omesso/insufficiente versamento ritenute fiscali e/o contributi ENPALS.

Allegati

Allegato 1: Il processo verbale di constatazione

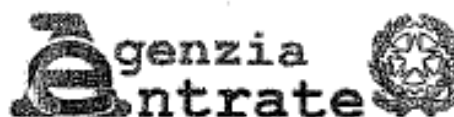
Allegato 2: Invito a produrre atti, dati e notizie per le verifiche a tavolino

Allegato 3: Il Contraddittorio e la presentazione di osservazione e memorie

Allegato 4: Avviso di accertamento

Allegato 5: Carta dei diritti e doveri del contribuente sottoposto a verifica fiscale

Allegato 6: Verifica documentale S.I.A.E.



Direzione Regionale della Valle d'Aosta

Ufficio Controlli - Area Accertamento

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Il giorno ~~21/12/2014~~ in ~~Monte Moringo~~, presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, i sottoscritti verbalizzanti compilano il presente atto:

VERBALIZZANTI

~~D. Colombo Stefano~~

- Direzione Regionale Valle d'Aosta

~~D. Chiodi Roberto Cristiano~~

- Direzione Regionale Valle d'Aosta

PARTE

Ente:	Comune di Monte Moringo
Sede Legale	Monte Moringo 11010 - Valle d'Aosta (AO)
Attività:	Altre attività sportive nca
Cod. Attività:	932999
Partita Iva	01970510073
Rappresentante Legale:	Monte Moringo
C.F.:	Monte Moringo nato a Monte Moringo (AO) il Monte Moringo residente in Monte Moringo (AO)
Periodi d'imposta controllati:	2008-2009 anno in corso

in servizio presso la Direzione Regionale della Valle d'Aosta- Ufficio Controlli, incaricati ed autorizzati dallo stesso Ufficio, con nota ~~Reg. Inc. Est. del~~ (all. n. 1) di eseguire una verifica fiscale, relativamente ai periodi d'imposta ~~2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014~~ e per l'anno in corso di controllare la regolarità della tenuta e delle risultanze delle scritture contabili, nei confronti dell'ente ~~Comune di Monte Moringo~~ esercente l'attività di Altre attività sportive nca, con sede in ~~Monte Moringo 11010 - Valle d'Aosta (AO)~~, codice fiscale e partita IVA ~~01970510073~~.

NOTIFICANO

Alla Sig.ra [REDACTED] - nata il [REDACTED] ad [REDACTED] (CCT) nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente verificato quanto emerso dai controlli eseguiti per il periodo d'imposta [REDACTED] ed anno in corso ai fini della regolarità delle operazioni economiche e fiscali effettuate.

FATTO

La verifica fiscale nei confronti della società sopra indicata è finalizzata al controllo dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale delle imposte dirette, dell'IVA, dell'Irap e dell'imposta di registro.

In sede di accesso, i sottoscritti verbalizzanti, dopo le presentazioni di rito e l'esibizione dell'incarico, hanno invitato la parte ad esibire tutti i libri, i registri, le scritture e i documenti attinenti all'attività dell'impresa.

I verbalizzanti anzidetti hanno altresì fatto rilevare che:

- A. Secondo quanto disposto dall'art. 52, 5° comma del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione a favore della parte ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, specificando che per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo. Tale ultimo comportamento, realizzato nella forma dell'occultamento o della distruzione dei documenti e delle scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie, richieste ai fini dell'ispezione documentale, è passibile di integrare la fattispecie di reato contemplata dall'art. 10 del d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni;
- B. Fuori dal caso di cui al secondo periodo della precedente lettera a), rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza integra la violazione di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e determina l'applicabilità della sanzione prevista dal primo comma dello stesso articolo;
- C. Ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 55, 2° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se la società non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili indicate nell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito d'impresa in via induttiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e può procedere all'accertamento induttivo dell'IVA nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 55 del DPR n. 633/1972.

Inoltre ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, richiamato anche dall'art. 33 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dell'art. 35 della L. 07/01/1929 n. 4, sono state

regolarmente effettuate ricerche nell'ambito dei locali presso i quali l'attività viene esercitata.

La disamina, sotto il profilo fiscale degli atti economici posti in essere dalla società verificata, è stata condotta con l'assistenza del Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ nata il ~~XXXX/XX/XX~~ ad ~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F.), nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente verificato.

Il presente atto, nel quale sono raccolti gli esiti delle attività di controllo, è articolato nelle seguenti sezioni:

☐ Premessa.....	pag. 4
☐ Notizie generali sull'attività.....	pag. 10
☐ Controlli formali.....	pag. 11
☐ Premessa ai Controlli sostanziali.....	pag. 13
☐ Controlli sostanziali	pag. 13
☐ Premessa ai rilievi.....	pag. 15
☐ Rilievi anno 2008.....	pag. 16
☐ Rilievi anno 2009.....	pag. 18
☐ Sanzioni 2008.....	pag. 19
☐ Sanzioni 2009.....	pag. 20
☐ Sezione conclusiva.....	pag. 22

(...)

La parte, in ordine alle operazioni di verifica e ai rilievi riportati nel presente atto, chiede che venga verbalizzato quanto segue:

*gli usi di prima all'Ufficio memoria di spesa
e salutare i rilievi per soli*

SEZIONE CONCLUSIVA

Agli effetti dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi (art. 52, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 richiamato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973) i verbalizzanti non procedono al ritiro di alcun documento.

La documentazione esaminata viene rilasciata in custodia alla parte, la quale dopo averla controllata, la riceve senza osservazioni, con l'obbligo di conservarla inalterata fino alla definizione del presente contesto e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 22 del D.P.R. 600/73, richiamato dall'art. 39 del D.P.R. 633/72.

Si dà atto che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla è stato asportato.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di eseguire ulteriori indagini e di formulare eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. 633 / 72 e dell'art. 43 del D.P.R. 600/73.

Nel rispetto del principio di cooperazione fra l'Amministrazione e il contribuente, sancito dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, si fa presente, che la parte, dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione, ha facoltà di comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli Uffici impositori.

Le violazioni contestate, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni accessorie saranno irrogate dall'Ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono, mediante notifica di apposito atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472 / 97 ovvero con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica a norma del successivo art. 17.

Tale avviso di accertamento o di rettifica non potrà essere emanato prima della scadenza del termine previsto per la presentazione di osservazioni e richieste di cui sopra, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

E' rimessa alla competenza dell'organo di accertamento la valutazione della norma sanzionatoria applicabile nonché l'applicazione delle fattispecie di concorso e continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472 / 97.

Pertanto i verbalizzanti hanno proceduto alla constatazione delle violazioni, limitandosi all'indicazione delle norme violate e/o sanzionatorie senza procedere alla quantificazione delle sanzioni amministrative previste.

Si informa infine la parte che, sulla base delle risultanze del presente processo verbale di constatazione, è data facoltà di richiedere al competente Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 6, c. 1, D. Lgs. 218 / 97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

La parte è stata resa, altresì, edotta della facoltà, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/97, introdotto dall'art. 83 comma 18, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08, di comunicare, compilando l'apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. [REDACTED], in data [REDACTED], all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli, entro i 30 giorni successivi alla consegna del presente p.v. di constatazione, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso; la parte è stata ulteriormente resa edotta che, in caso di esercizio di tale facoltà:

è riservato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli il compito di verificare che i rilievi dianzi richiamati siano accertabili ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. 600/73 e 54, comma 4, del D.P.R. 633/72 e, quindi, siano effettivamente definibili a norma del citato art. 5-bis del D. Lgs. 218/97; nel caso in cui il menzionato Ufficio ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. 218/97:

lo stesso Ufficio provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale;

la parte potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, applicabili alle violazioni connesse ai rilievi dianzi richiamati, ad un sesto dell'importo minimo previsto;

le somme dovute, risultanti dall'atto di definizione di accertamento parziale, andranno versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 218/97, senza prestazioni delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;

nel caso in cui il menzionato Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. 218/97, lo stesso darà tempestiva notizia alla parte con apposito provvedimento di rigetto, avverso al quale sarà possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini indicati nel Provvedimento.

Il presente verbale, redatto in tre copie, consta di n. **███** fogli e di n. **███** allegati citati per complessive pagg. **███**

Delle copie:

- Una viene consegnata alla parte;
- Una rimane all'Agenzia delle Entrate – D.R.E. della Valle d'Aosta

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



Direzione Regionale della Valle d'Aosta

Ufficio Controlli

Spett.le sig.ra

Residente in.....

In qualità di legale rappresentante legale
della.....

Partita Iva:

Oggetto: invito a comparire per la notifica dell'apertura delle operazioni di verifica e
richiesta documentazione nei confronti della

In seguito all'incarico del Capo Ufficio Controlli, con nota n. ... reg. inc. del
....., è stata disposta una verifica fiscale nei confronti di:

Ente:
Sede Legale:
Attività:
Cod. Attività:
Partita Iva:
Rappresentante Legale:
C.F: nato a, il, residente a
Periodi d' imposta controllati:

Premesso che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria risulta che laha cessato la propria attività in data e che il legale rappresentante, per il periodo di imposta risultava essere la Sig.ra
Come sopra identificata;

NOTIFICA

alla parte, nella sua qualità di rappresentante legale della,
formale richiesta di esibizione dei libri, registri, scritture e documenti relativi al periodo necessari per eseguire il controllo e più precisamente:

- ☐ Ricevute Attive
- ☐ Fatture di acquisto
- ☐ Registro previsto dal Decreto Ministeriale del 11/02/1997
- ☐ Rendiconto economico
- ☐ Estratto conti bancari
- ☐ Registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre si richiede l'esibizione dei seguenti libri sociali e documenti:

- Atto costitutivo e Statuto;
- libro soci;
- libro verbali assemblee;
- libro prima nota;
- elenco associati
- tessere abbonamento;
- polizze assicurative stipulate;
- certificati medici di idoneità alle attività sportive;
- numero e tipologia dei corsi offerti ed eventuali attrezzature (palese);
- numero di istruttori/collaboratori e tipologia del rapporto di lavoro/collaborazione;
- tipologia di articoli sportivi commerciali;
- iscrizione al CONI.

(...)

..... **ASD**

..... n. ..

11100 AOSTA AO

C.F., P.I. n. 00.....

All'Agenzia delle Entrate

DRE Valle d'Aosta

Ufficio controlli

Piazza Manzetti n. 2

11100 AOSTA AO

**Oggetto: Osservazioni e richieste ex art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000,
in ordine al processo verbale di constatazione redatto dalla DRE Valle
d'Aosta in data 2013.**

Il sottoscritto sig., nato a il .././19.., C.F., in qualità di legale
rappresentante della ".....", con sede in, n. ..., C.F. e P.I.
.....;

PREMESSO

- che, a seguito di accesso presso la sede della società per una verifica fiscale relativa agli anni e, in data ../.../201.. è stato redatto processo verbale di constatazione di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

- che i rilievi contenuti nel citato processo verbale di constatazione sono manifestamente infondati o comunque illegittimi;

- che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 27/7/2000, n. 212, "*il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori*";

tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si producono le seguenti

OSSERVAZIONI

Con il P.V.C. di cui sopra i verificatori errano nel rilevare

A. Controlli sostanziali

-

B. Rilievi

-

Tutto ciò osservato, con il presente atto si formulano le seguenti

RICHIESTE

Voglia codesto Ufficio ponderare accuratamente le osservazioni contenute nella presente memoria e, conseguentemente, tenerle in debita considerazione per procedere all'archiviazione dei rilievi in esso contenuti.

Si resta a disposizione per un confronto in merito a quanto sopra evidenziato.

Con osservanza.

Aosta, 201.....

Per ASD

Il Presidente pro tempore

Prot. n. [REDACTED] /2013

con residenza in [REDACTED] - [REDACTED]



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La Signora [REDACTED]
nata a [REDACTED] il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
nella qualita' di rappresentante legale di
[REDACTED]

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
[REDACTED]
relativa all'anno [REDACTED]

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

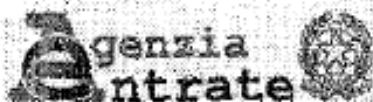
Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

(...)



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [redacted] PER L'ANNO [redacted] codice fiscale [redacted]

* * * MOTIVAZIONI * * *

A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Direzione Regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate, in data [redacted] è stato notificato processo verbale di constatazione, di cui una copia è in possesso della parte, ed il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

Nel corso delle operazioni di verifica, i funzionari verbalizzanti hanno constatato quanto segue:

L'Associazione [redacted], con sede legale in [redacted] svolge l'attività indicata dal codice ATECOFIN (cod. [redacted]) di [redacted]. L'ente ha iniziato l'attività il [redacted] e risulta regolarmente iscritto al C.O.N.T. n. iscrizione [redacted].

In pratica, si tratta di una palestra comprensiva di tre sale nelle quali, nell'anno [redacted], venivano svolti corsi di [redacted].

Il corrispettivo verso gli associati comprende una tessera annua, il costo della quale comprende l'iscrizione allo [redacted] e l'assicurazione obbligatoria e una quota mensile da versare per usufruire dei diversi servizi.

Dai dati presenti in Anagrafe tributaria risulta che sia l'Atto Costitutivo sia lo Statuto non sono stati registrati.

(...)

Si fa rilevare che, durante le fasi dell'accesso, i verbalizzanti hanno riscontrato una totale mancanza nell'ordine della tenuta delle scritture contabili in riferimento all'attività svolta dall'ente non commerciale.

I verificatori hanno, pertanto, effettuato ricerche in tutti i locali della sede legale e, per quanto possibile, raccolto tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del controllo.

In tale sede, non sono stati rinvenuti i seguenti documenti:

(...)

Per tutto quanto sopra esposto i funzionari verificatori hanno proceduto alla ricostruzione del volume d'affari dell'ente non commerciale, utilizzando i dati dei rendiconti annuali compilati dalla parte (dati reperiti in fase di accesso sui files del computer in uso all'associazione). Il totale del volume d'affari così ricostruito ammonta ad € [redacted].

Visto quanto sopra esposto, l'Ufficio accerta quanto segue:

I.R.E.S.

L'associazione ha calcolato l'imposta da versare in base al regime agevolato della L. 398/91. Per quanto sopra esposto, non potendo usufruire di tale regime in quanto non rispettate le condizioni previste, l'Ufficio accerta ex art. 40 e 39 1° comma DPR 600/73 € [REDACTED], a titolo di ricavi da sottoporre a tassazione, riqualificati come tali, ai sensi dell'art. 85 TUIR 917/86.

I.R.A.P.

Ai fini IRAP il valore della produzione è dato dalla somma dei seguenti elementi:
Retribuzione per lavoro dipendente e redditi assimilati;
Compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
L'associazione nell'anno in esame era obbligata alla presentazione del modello IRAP avendo corrisposto i seguenti compensi (dati estrapolati dal rendiconto annuale elaborato dalla parte) e dalle autocertificazioni rilasciate dagli atleti in occasione della manifestazione sportiva del [REDACTED].

(...)

I.V.A.

L'associazione ha operato la liquidazione IVA in base al regime agevolato della L. 398/91. Per quanto sopra esposto, non potendo usufruire di tale regime in quanto non rispettate le condizioni previste, l'Ufficio accerta ex art. 54 DPR 633/72 l'imposta dovuta ammontante ad € [REDACTED], calcolata su un imponibile di € [REDACTED].

Sono altresì dovuti gli interessi maturati e maturandi sulle imposte dovute.

Le violazioni vengono accertate e le relative sanzioni irrogate come dettagliatamente descritto nelle pagine seguenti.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE

**SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME**

1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.

a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

[REDACTED] [REDACTED]

2 Irap-Art.19 del D.Lgs.15/12/1997 n.446

a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

[REDACTED] [REDACTED]

3 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI IMPONIBILI.

a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471
SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00

[REDACTED] [REDACTED]

4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA

a) ART. 5, COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471
SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA

[REDACTED] [REDACTED]

5 IVA-MANCATA O IRREGOLARE TENUTA, CONSERVAZIONE, RIFIUTO DI ESIBIRE, DEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 23 E/O 24 E/O 25 E/O 39.

a) ART. 9, COMMA I E III, D.LGS. 18/12/97 N. 471
SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.032,00 A EURO 7.746,00 O RIDUCIBILE FINO A 516,00

[REDACTED] [REDACTED]

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

(...)

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del [REDACTED] il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	[REDACTED]
Interessi (fino al [REDACTED])		[REDACTED]
TOTALE		[REDACTED]
Ulteriori interessi (*)		[REDACTED]
Irap	9466	[REDACTED]
Interessi (fino al [REDACTED])		[REDACTED]
TOTALE		[REDACTED]
Ulteriori interessi (*)		[REDACTED]
IVA	9463	[REDACTED]
Interessi (fino al [REDACTED])		[REDACTED]
TOTALE		[REDACTED]
Ulteriori interessi (*)		[REDACTED]
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	[REDACTED]
Spese di notifica	9400	[REDACTED]

(*) Per ogni giorno successivo alla data del [REDACTED], fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni è pari a un terzo del totale dei minimi edittali ([REDACTED] euro) cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo è dettagliato come segue:

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	

(...)

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e di n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria

(...)



AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.
All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: AOSTA, e notificarlo a:

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO LEGALE
PIAZZA MANZETTI N. 2 - 11100 AOSTA
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Regionale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui è stato presentato il ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]**

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
 - la documentazione relativa al contributo unificato;
 - la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
 - la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
- Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

4) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalità indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), è intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	[REDACTED]
SANZIONE PER INTERO	[REDACTED]
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] *	[REDACTED]
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	[REDACTED]
TOTALE	[REDACTED]

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 d.lgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame

(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

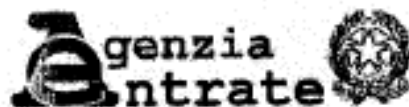
Le spese di notifica di questo atto, pari a 17,50 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione

(Art. 29 di n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorso 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE		[REDACTED]
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL [REDACTED] 2013		[REDACTED]
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO		[REDACTED]
SUB TOTALE		[REDACTED]

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%		[REDACTED]
TOTALE (*)		[REDACTED]

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al [REDACTED] 2013 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE		[REDACTED]
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/05/2013		[REDACTED]
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO		[REDACTED]
SUB TOTALE		[REDACTED]

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	[REDACTED]
TOTALE (*)	[REDACTED]

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	[REDACTED]
SANZIONE PER INTERO	[REDACTED]
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED]	[REDACTED]
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	[REDACTED]
SUB TOTALE	[REDACTED]

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	[REDACTED]
TOTALE (*)	[REDACTED]

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA FISCALE

Gentile contribuente,

la normativa contenuta nell'art. 12 della legge n. 212/2000, relativa allo "Statuto dei diritti del contribuente", stabilisce alcune regole che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono tenuti ad adempiere, al fine di tutelare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale.

La Direzione Regionale della Valle d'Aosta, appartenente all'Agenzia delle Entrate, ritiene, pertanto, opportuno predisporre alcune brevi note contenenti una "Carta dei diritti e doveri del soggetto sottoposto a verifica", in modo da individuare i confini imposti dall'applicazione concreta delle norme innovative previste dallo "Statuto" e dalla necessità di contemperare l'interesse pubblico dell'amministrazione finanziaria di svolgere in modo efficace e rigoroso la propria attività istituzionale di ricerca delle prove di violazioni ed evasioni fiscali – tipiche dell'attività di verifica fiscale - con l'interesse del contribuente di non subire limitazioni del proprio diritto al regolare svolgimento dell'iniziativa economica.

A tal fine vengono ribadite alcune regole di condotta, volte a garantire il rispetto degli obblighi tributari, nonché a tutelare i diritti dei soggetti verificati, a cui dovranno attenersi sia i funzionari verificatori sia i contribuenti, durante lo svolgimento delle operazioni di verifica.

Quadro sinottico dei diritti e doveri del soggetto verificato

DIRITTI	DOVERI
- Accertare l'identità dei verificatori; - Ottenere copia della lettera d'incarico e delle eventuali autorizzazioni della Procura della Repubblica; - Conoscere le ragioni che hanno giustificato l'accesso, nonché l'oggetto della verifica ed il periodo interessato al controllo; - Richiedere di essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie; - Chiedere che l'attività di verifica venga effettuata durante il normale orario di lavoro; - Richiedere che l'esame della documentazione contabile e amministrativa prosegua presso l'ufficio dei verificatori o presso quello del professionista; - Richiedere che l'attività dei verificatori non interferisca con la propria attività economica;	- Consentire l'accesso dei verificatori in tutti i locali per i quali è autorizzato l'accesso; - Mettere a disposizione dei verificatori tutti i registri e le scritture contabili oltre alla documentazione posta in essere; - Facilitare le operazioni di ricerca dei documenti presso i locali aziendali e presso i luoghi ove quest'attività è legittimamente esperibile; - Esibire l'attestazione rilasciata dal professionista o dal terzo, depositario delle scritture contabili, nel caso le stesse non siano tenute presso il contribuente; - Rispondere in modo chiaro e completo alle domande dei verificatori e non creare ostacoli alle operazioni di verifica; - Custodire senza modifiche od alterazioni la documentazione esaminata dai verificatori e

arrecando la minor turbativa possibile; - Far inserire le proprie osservazioni, rilievi, precisazioni nel processo verbale redatto dai verificatori; - Richiedere, consultare ed esaminare copia dei documenti acquisiti alla verifica (salvo l'adozione di idonee misure cautelative), oltre ad ottenere una ricevuta dettagliata di tutti i documenti eventualmente "prelevati"; - Richiedere ed ottenere il rispetto da parte dei verificatori del principio del segreto d'ufficio su tutti i dati, le notizie e gli elementi acquisiti durante le operazioni di verifica; - Leggere, sottoscrivere e ricevere copia dei diversi processi verbali redatti durante le operazioni di verifica; - Ottenere dalle banche la notizia della richiesta degli estratti conto o di notizie sui movimenti, effettuata da parte dei verificatori; - Rivolgersi al Garante del contribuente nel caso in cui ritenga che non sia stato rispettato il dettato dell'art. 12; - Comunicare all'ufficio impositore, entro 60 giorni dalla notifica del P.V.C., redatto da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste e pretendere che l'avviso di accertamento non sia emesso prima di tale scadenza; - Richiedere all'ufficio competente di applicare dopo la notifica del P.V. di avvalersi di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, autotutela).	relativa ai periodi interessati dal controllo; - Tenere durante le operazioni di verifica un comportamento caratterizzato dal principio di collaborazione e cooperazione con gli organi dell'amministrazione finanziaria; - Rispondere alla richiesta formulata dai verificatori, previamente e legittimamente autorizzati, di fornire una dichiarazione relativa ai rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito e con la Spa Poste.
---	--

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
FILIALE DI AOSTA

RACCOMANDATA AR

Aosta, li

PROT. N.

RIF. A NOTA N.

Spett/le

DEL :

ALLEGATI :

OGGETTO:

Verifica documentale.

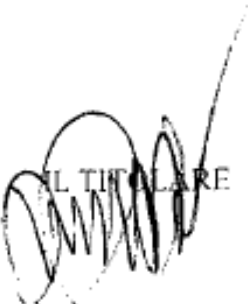
Con la presente si comunica che nell'espletamento dell'attività di cooperazione di questo Ente con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (D.P.R. n°633/72 art. 74 quater, comma 6) è stata programmata una verifica documentale nei confronti di codesta Associazione, relativa agli anni 2007, 2008 e 2009, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 D.P.R. n°633/72.

Si invita pertanto codesta Associazione, nella persona del legale rappresentante, a voler contattare questo ufficio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, al fine di concordare la data ed il luogo della verifica.

A tal proposito si rammenta che:

1. Su richiesta del contribuente l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta (Legge 27/07/00 art. 12 c. 3);
2. I registri e i documenti di cui sia rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa;
3. Costituiscono rifiuto di esibizione anche le dichiarazioni di non possedere i registri o i documenti o la sottrazione degli stessi al controllo;
4. Tale rifiuto legittima, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'accertamento induttivo in materia IVA da parte degli uffici finanziari.

Distinti saluti

IL TITOLARE




Corso Lancieri di Aosta, 41/A, 11100 Aosta

Tel. 0165.41090 - 0165.361083 Fax 0165.364212

valledaosta@coni.it

www.valledaosta.coni.it